

Studio legale
Avv. Salvatore Claudio Di Franco
Via Matteotti n. 208 - 18038 Sanremo (IM) ó tel e fax: 0184/531688

TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 CPC

LANTERI Silvana, c.f.: LNTSVN61D59E290K, nata a Imperia (IM) il 19/04/1961, residente in Imperia (IM), Via N.S. delle Grazie n.24, elettivamente domiciliata in Sanremo (IM), Via Matteotti n.208 presso e nello Studio dell'avv. Salvatore Claudio Di Franco (C.F.: DFRSVT63M14I138N óp.e.c.: salvatoreclaudiodifranco@pec.avvocatisanremo.it - email: claudio.difranco@libero.it), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale formata ai sensi dell'art. 83 III c. ultima parte c.p.c.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere, 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Genova con sede distrettuale in Viale Brigate Partigiane n.2

E NEI CONFRONTI DI

tutti i controinteressati potenziali di cui al decreto ministeriale prot. 2837 del 30 dicembre 2022 con il quale sono state approvate le graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, di cui agli allegati elenchi, che ne costituiscono parte integrante



PREMESSO

- 1) che Silvana Lanteri svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato come assistente, appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal 01/04/1986, con attuale inquadramento professionale, a decorrere dal 01/01/2016, nell'area II, fascia economica F4;
- 2) che in data 20 ottobre 2022 veniva siglata la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa tra la delegazione di parte pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, rappresentativa del personale delle Aree, avente per oggetto *«Criteri e modalità di utilizzazione della quota parte del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con destinazione alle progressioni economiche orizzontali»* (doc. n.1);
- 3) che in data 11 novembre 2022 prot. 52009 veniva pubblicata la nota ministeriale avente per oggetto: *«Procedura relativa alle progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero dell'Istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022. CCNI 20 OTTOBRE 2022»* (doc. n.2);
- 4) che la nota di cui sopra accompagnava il Decreto del Direttore Generale n. 2307 in data 11 novembre 2022 (doc. 3) con il quale veniva indetta la procedura di selezione (bando di gara) finalizzata alle progressioni economiche tra le fasce retributive delle Aree I, II e III di cui all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 ottobre 2022;
- 5) che l'art. 5 del CCNI sottoscritto il 20 ottobre 2022 prevede espressamente che *«il conferimento della nuova fascia retributiva avviene í all'esito di una procedura selettiva effettuata secondo i criteri relativi a: anzianità di servizio,*



titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019, 2020 e 2021 i ö;

6) che al successivo comma 3 del citato art. 5 del CCNI, viene stabilito che *qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:*

a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;

b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;

c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;

*d) minore età anagrafica.*ö

7) che il bando di gara di cui sopra recepiva, all'art. 4, i criteri selettivi di cui al citato art. 5 del CCNI in caso di candidati a parità di punteggio;

8) che la ricorrente, stante il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, partecipava alla procedura di selezione per 32 posti all'interno dell'Area 2, da F4 a F5, negli elenchi numerati pubblicati il 30 dicembre 2022 sul portale SIDI (doc. 4);

9) che in data 30 dicembre 2022 veniva pubblicato il decreto ministeriale prot. 2837 con il quale venivano approvate le graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022 (doc. n.5);



10) che le graduatorie venivano pubblicate, nella stessa data del 30 dicembre 2022, sul portale dei servizi SIDI del Ministero dell'Istruzione con la ricorrente che si collocava al 39esimo posto della graduatoria con 48 punti (doc. n.6);

11) che risultavano ben 56 candidati inseriti in graduatoria con un punteggio pari a 48 punti senza però che vi fossero evidenziati i criteri previsti dal bando, e precisamente: a) anzianità nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre; b) anzianità di servizio nei ruoli del Ministero dell'Istruzione; c) anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni; d) età anagrafica;

12) che dal sito internet del Ministero è possibile evincere come tutti i candidati collocati negli elenchi numerati in posizione utile per il passaggio di fascia retributiva con 48 punti, alla data del 1° gennaio 2015, fossero tutti in fascia F3, come la ricorrente;

13) che l'anzianità dei 56 candidati in fascia F4 con punteggio pari a 48 doveva quindi datarsi, come quella della ricorrente, al 1° gennaio 2016 o addirittura in epoca posteriore;

14) che, pertanto, anche se tutti i candidati fossero passati in fascia F4 al 1° gennaio 2016, evidentemente questo criterio non poteva essere utile per stabilire una precedenza a parità di punteggio;

15) che, invece, esaminando le date di immissione in ruolo nel Ministero dell'Istruzione risulta come negli elenchi numerati vi fossero candidati in posizione utile al passaggio di fascia retributiva che però erano stati immessi in ruolo successivamente alla ricorrente;



16) che, infatti, la immissione in ruolo della Lanteri risale al lontano 1° aprile 1986 mentre in graduatoria risultano davanti a lei candidati immessi in ruolo addirittura vent'anni dopo;

17) che, pertanto, appare evidente come, nel redigere la graduatoria, **non siano stati rispettati i criteri di cui all'art. 5, comma 3 punto b) del CCNI del 20 ottobre 2022**, recepito dal bando concorsuale n. 2307 dell'11 novembre 2022 all'art. 4 comma 3 punto b);

18) che, infatti, se tale criterio fosse stato rispettato, la Lanteri si sarebbe collocata in posizione utile per il passaggio di fascia retributiva;

19) che la ricorrente, con p.e.c. in data 11.01.2023, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia, peraltro senza contestare la graduatoria sotto l'aspetto dei punteggi assegnati ai candidati ma solo le precedenze loro assegnate, chiedeva al Ministero dell'Istruzione che provvedesse, in autotutela, a correggere la graduatoria (doc n.7);

20) che, contestualmente, avendo un interesse giuridicamente rilevante, con la stessa p.e.c. avanzava richiesta di accesso agli atti del procedimento, relativamente ai candidati inseriti in graduatoria dalla posizione n. 15, primo con punteggio pari a 48, sino alla posizione n. 39 da stessa lei occupata (doc. n.8);

21) che la ricorrente in data 6 febbraio 2023, sia tramite p.e.c. dell'Ufficio, sia tramite posta ministeriale personale, sollecitava il Ministero affinché riscontrasse le proprie richieste (doc. n.9);

22) che il Ministero dell'Istruzione, con p.e.c. del 9 febbraio 2023 indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale, protocollo n. 4054, provvedeva ad inviare parte della documentazione richiesta, cioè solo quella relativa ai candidati fino alla posizione n. 32 poiché, secondo il Ministero, essendo 32 le posizioni utili



per conseguire il passaggio alla fascia retributiva superiore, non vi sarebbe stato un interesse giuridicamente rilevante a conoscere la documentazione relativa ai candidati dalla posizione n.33 alla n.39 (doc. n.10);

23) che, tra l'altro, controllando i dati della dotazione organica del 2015, che è pubblica e reperibile sul sito internet del Ministero, si evince come anche i candidati collocatisi in graduatoria dal n. 33 al 37 hanno immissioni in ruolo posteriori a quella della ricorrente (doc. n.11);

24) che, comunque, dalla documentazione consegnata dal Ministero risulta come i candidati collocatisi dal n. 15 al n. 32:

a) siano stati inquadrati in Fascia F4 dal 1° gennaio 2016, tranne una che è stata inquadrata nella predetta fascia posteriormente;

b) vi siano ben 14 candidati immessi in ruolo posteriormente alla ricorrente ovvero, a parità di immissione in ruolo, abbiano età anagrafica più vecchia;

25) che nel dettaglio risulta come:

1) **FERRANTE Gianna** sia stata inquadrata in Fascia F4 in data posteriore a quella della ricorrente ó anno 2017 ó e comunque, a parità di immissione in ruolo, sia più anziana come età anagrafica;

2) **SCHIRALLI Maria** sia stata immessa in ruolo nel 2006;

3) **MESSINEO Elisabetta** sia stata immessa in ruolo nel 2004;

4) **LIZZIO Rosario** sia stato immesso in ruolo nel 1993;

5) **DI MUZIO Anna Maria** sia stata immessa in ruolo nel 2003;

6) **TRICOLI Cesare** sia stato immesso in ruolo nel 2001;

7) **ALFANO Angela Giuseppina** sia stata immessa in ruolo nel 1996;

8) **GASPARI Gianna** sia stata immessa in ruolo nel 1989;



- 9) **GUASTI Nicoletta** sia stata immessa in ruolo nel 1988;
- 10) **DE SANTIS Simonetta** sia stata immessa in ruolo il 15/12/1986;
- 11) **POMPILI Enrico** sia stato immesso in ruolo nel 1989;
- 12) **LUONGO Alfredo** sia stato immesso in ruolo nel 1994;
- 13) **GIANOTTI Chiara** sia stata immessa in ruolo lo 01/11/1986;
- 14) **LUONGO Vincenzo** sia stato immesso in ruolo il 15/12/1986;
- 26)** che, alla luce dei criteri di precedenza enunciati nel CCNI e nel bando concorsuale citati in premessa, tutti i 14 candidati sopra indicati dovevano essere collocati in graduatoria subito dopo la ricorrente;
- 27)** che, da una semplice analisi dei documenti sopra richiamati, è di palmare evidenza come emergano gravi irregolarità nella stesura della graduatoria definitiva, in ragione delle quali la ricorrente intende impugnare, come in effetti impugna, la graduatoria, nonché tutti gli atti relativi alla procedura selettiva di cui sopra, per i seguenti

MOTIVI

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Relativamente alla giurisdizione ed alla competenza, per prevenire ogni eventuale contestazione sul punto, è certo che queste siano del Giudice Ordinario in veste di Giudice del Lavoro, giacché, nel caso di specie, si discute di una progressione economica orizzontale, cioè di una procedura selettiva interna comportante il passaggio da una fascia retributiva ad un'altra nell'ambito della stessa area di inquadramento.

A tal riguardo, è pacifico e consolidato l'orientamento in base al quale sono devolute al Giudice Amministrativo le cause sui concorsi interni e misti, comprendendosi in tale definizione anche i procedimenti selettivi finalizzati a



determinare le c.d. *progressioni verticali* da una area a quella immediatamente successiva, mentre, viceversa, rientrano, in via pressoché residuale, nella cognizione del Giudice Ordinario le controversie sulle *progressioni orizzontali*, connotate dallo scorrimento interno all'area (in questo senso, tra le tante, Cass. civ., Sez. Unite, 25 maggio 2010, n. 12764). Inoltre, occorre considerare che, in materia di *riparto di giurisdizione nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, riferimento alla riserva al giudice amministrativo delle procedure concorsuali di assunzione (art. 63, comma 4, d.lgs n. 165 del 2001), ne restano escluse, rientrando nella giurisdizione del Giudice Ordinario, le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori* (Cass. civ., Sez. Unite civili, 30 ottobre 2008, n. 26016; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite civili, 19 aprile 2011, n. 8924).

2) Sulla competenza territoriale.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione l'art. 413 comma 5 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui*



circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. La ricorrente presta servizio presso il USR Liguria, Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia.

3) Illegittimità della graduatoria per erronea valutazione dell'anzianità di ruolo.

Come è stato già ampiamente osservato in premessa, in data 20 ottobre 2022 è stata siglata la Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa tra la delegazione di parte pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, rappresentativa del personale delle Aree, avente per oggetto
«Criteri e modalità di utilizzazione della quota parte del Fondo risorse



decentrate per l'anno 2022 con destinazione alle progressioni economiche orizzontali.

Il giorno 11 novembre 2022 prot. 52009 è stata pubblicata la nota ministeriale avente per oggetto: *“Procedura relativa alle progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero dell'Istruzione, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022. CCNI 20 OTTOBRE 2022”.*

La nota di cui sopra accompagna il Decreto del Direttore Generale n. 2307 in data 11 novembre 2022 con il quale è stata indetta la procedura di selezione (bando di gara) finalizzata alle progressioni economiche tra le fasce retributive delle Aree I, II e III di cui all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 ottobre 2022.

L'art. 5 del CCNI sottoscritto il 20 ottobre 2022 prevede espressamente che *“il conferimento della nuova fascia retributiva avviene al momento di una procedura selettiva effettuata secondo i criteri relativi a: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019, 2020 e 2021. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019, 2020 e 2021”*.

Il successivo comma 3 del citato art. 5 del CCNI, stabilisce che *“qualora al momento della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:*

a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;



b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;

c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;

d) minore età anagrafica.

Il bando di gara di cui sopra recepisce all'art. 4, i criteri selettivi di cui al citato art. 5 del CCNI in caso di candidati a parità di punteggio.

E se queste sono le disposizioni di diritto che dovevano essere osservate per la redazione della graduatoria per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del MIUR, è di tutta evidenza come le stesse siano state violate.

Infatti, risultano ben 56 candidati inseriti in graduatoria con un punteggio pari a 48 punti senza però che siano evidenziati i criteri previsti dal bando, e precisamente: **a)** dell'anzianità nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre; **b)** dell'anzianità di servizio nei ruoli del Ministero dell'Istruzione; **c)** dell'anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni; **d)** dell'età anagrafica.

Tutti i candidati collocati negli elenchi numerati in posizione utile per il passaggio di fascia retributiva con 48 punti, alla data del 1° gennaio 2015, sono tutti in fascia F3, come la ricorrente.

L'anzianità dei 56 candidati in fascia F4 con punteggio pari a 48 doveva quindi datarsi, come quella della ricorrente, al 1° gennaio 2016 o addirittura in epoca posteriore.

Pertanto, anche se tutti i candidati fossero passati in fascia F4 al 1° gennaio 2016, evidentemente questo criterio non poteva essere utile per stabilire una precedenza a parità di punteggio.



Invece, esaminando le date di immissione in ruolo nel Ministero dell'Istruzione risulta come negli elenchi numerati vi fossero candidati in posizione utile al passaggio di fascia retributiva che però erano stati immessi in ruolo successivamente alla ricorrente;

Infatti, la immissione in ruolo della Lanteri risale al lontano 1° aprile 1986 mentre in graduatoria risultano davanti a lei candidati immessi in ruolo addirittura vent'anni dopo.

Appare quindi evidente come, nel redigere la graduatoria, non siano stati rispettati i criteri di cui all'art. 5, comma 3 punto b) del CCNI del 20 ottobre 2022, recepito dal bando concorsuale n. 2307 dell'11 novembre 2022 all'art. 4 comma 3 punto b).

Se tale criteri fossero stati rispettati, la Lanteri si sarebbe collocata in posizione utile per il passaggio di fascia retributiva.

E nonostante le richieste avanzate dalla ricorrente con p.e.c. del 11.01.2023, il Ministero dell'Istruzione non ha apportato, in sede di autotutela, alcuna correzione alle menzionate graduatorie.

Comunque, dalla documentazione consegnata dal Ministero risulta come i candidati collocatisi dal n. 15 al n. 32:

a) siano stati inquadrati in Fascia F4 dal 1° gennaio 2016, tranne una che è stata inquadrata nella predetta fascia posteriormente;

b) vi siano ben 14 candidati che sono stati immessi in ruolo posteriormente alla ricorrente ovvero, a parità di immissione in ruolo, hanno età anagrafica più vecchia.



Quindi, in base ai criteri di precedenza enunciati nel CCNI e nel bando concorsuale citati in premessa pertanto, tutti i 14 candidati indicati in premessa devono essere collocati in graduatoria subito dopo la ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il diritto della ricorrente è fondato e deve essere accolto.

Tutto ciò premesso, **Lanteri Silvana**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'ill.mo Giudice adito affinché, fissata l'udienza ex art. 415 c.p.c. ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

nel merito,

a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o, in ogni caso, disapplicare totalmente o anche solo parzialmente:

- il Decreto del Direttore Generale DDG n. 2837 del 30 dicembre 2022 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive per le progressioni economiche all'interno delle area II, da F4 a F5 del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, pubblicate negli allegati elenchi che ne costituiscono parte integrante;
- nonché tutti gli ulteriori atti connessi e conseguenti alla procedura in oggetto, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui in narrativa;
- ordinare all'amministrazione resistente l'immediata correzione della graduatoria definitiva mediante il corretto inserimento di Lanteri Silvana entro i



32 posti disponibili per la citata progressione economica all'interno delle area II, da F4 a F5 del personale del Comparto ministeri del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022;

b) per l'effetto, dichiarare il diritto di Lanteri Silvana a conseguire dal 1 gennaio 2022, la fascia retributiva F5, ordinando, all'occorrenza, alla PP.AA. gravata ed ai loro uffici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la stessa sia collocata a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica in oggetto;

c) conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del suo rappresentante in carica pro tempore, al pagamento delle differenze retributive dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a risarcire, **anche in via equitativa**, il danno da mancata disponibilità delle somme, in favore di Lanteri Silvana;

d) in ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 37/2018, stante la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso del contributo unificato e del rimborso spese forfettario previsto dalla vigente normativa, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

In via istruttoria,

a) si chiede disporsi, solo ove il Giudice adito lo ritenesse necessario, CTU per l'accertamento delle somme dovute alla ricorrente;



b) solo ove il Giudice adito lo ritenesse necessario, ordinare a parte resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., esibizione di tutti gli atti e/o documenti ritenuti utili e necessari da codesto ill.mo Giudice.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre anche in via istruttoria nei termini di rito.

Si offrono in comunicazione mediante deposito telematico in cancelleria i seguenti atti e documenti:

- 1) Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa tra la delegazione del Ministero dell'Istruzione e la delegazione sindacale in data 20 ottobre 2022;
- 2) nota Ministero dell'Istruzione in data 11 novembre 2022 prot. 52009;
- 3) Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 2307 in data 11 novembre 2022;
- 4) domanda di partecipazione di Lanteri Silvana alla procedura di selezione per 32 posti all'interno dell'Area 2, da F4 a F5;
- 5) decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione prot. 2837 di approvazione delle graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del Ministero dell'Istruzione, in data 30 dicembre 2022;
- 6) graduatorie definitiva per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III estratte dal portale dei servizi SIDI del Ministero;
- 7) reclamo in data 11.01.2023 inoltrato tramite p.e.c. dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia da Lanteri Silvana al Ministero dell'Istruzione con richiesta di correzione, in autotutela, della graduatoria;



8) richiesta di accesso agli atti del procedimento relativamente alla posizione dei candidati inseriti in graduatoria dal n. 15 sino al n. 39 inviata tramite p.e.c. del 11.01.2023;

9) richiesta di sollecito inoltrato da Lanteri Silvana al Ministero dell'Istruzione in data 6 febbraio 2023;

10) nota del Ministero dell'Istruzione inviata con p.e.c. del 9 febbraio 2023 ed indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale, protocollo n. 4054, contenente la documentazione relativa ai candidati fino alla posizione n. 32;

11) estratto elenco del Ministero Istruzione dell'anno 2015 dal sito internet del Ministero relativa ai candidati collocatisi in graduatoria dal n. 33 al 37.

Contributo unificato. Si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, ed il relativo contributo unificato è pari ad euro 259,00.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto avv. Salvatore Claudio Di Franco, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in atti,

RILEVATO CHE

1) ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i dipendenti controinteressati potenziali del Ministero dell'Istruzione che hanno partecipato alla medesima procedura della ricorrente;

2) i controinteressati potenziali inseriti nelle relative graduatorie generali di merito sono tutti dipendenti del Ministero dell'Istruzione;



3) la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione del potenziale numero di destinatari, nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la residenza e/o il domicilio;

4) l'efficacia della forma di notificazione per pubblici proclami (ex art. 150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio (cfr., tra tante, C.d.S., sez. IV, n. 106/90) e che, ai sensi dello stesso art. 150 c.p.c., la pubblicazione sulla G.U. appare comunque e sempre oltremodo onerosa per la ricorrente;

5) la stessa giurisprudenza, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., ha più volte disposto, anche di recente, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale solo sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (ex multis, già da prima, TAR Lazio, ordd. nn. 179, 178, 177 e 176, tutte del 2009 e, ad oggi: Trib. L. OR decr. dott. S. Carboni 1/2/18 in RG 28/18, id. TV, L., decr. 241/18 in RGL n. 1714/17, id., decr. 4670/17 in RGL n. 1596/17; Trib. VA, L., ord. dott.ssa G. Manzo del 2/4/17 in RG 382/15, id. Larino decr. dott.ssa D'Agnone 10 e 17 maggio 2017 e dott. D. Colucci 4/2/16, id. Castrovillari decr. 7682 in RG n. 1824/17, id. PE decr. 19/4/17 in RG n. 915/17, id. VA, ord. dr.ssa M.C. Romano 12/5/16 in RG n. 945/15, id. CS, ord. 4/5/16 in RGL n. 3878/15, id. TO, decr. 24139/15, id. KR, decr. 1225/15, id. RA, decr. del 1°/4/15, id. MO, decr. dott. Vaccari del 5/11/15 in RGL 1479/15, id. Busto Arsizio in RG nn. 1169, 1168, 1001 e 1000, tutti del 2015, id. FG, decr. del 7/11/14, id. NA, ord. 31/10/12 in RGL n. 53338/11);

RILEVATO INFINE CHE



6) tale forma di notifica alternativa continua ad essere autorizzata sistematicamente dall'AGA nonché dall'AGO in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato formula gentile

RICHIESTA

affinché l'ecc.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

A) quanto ai controinteressati eventuali, evocati in giudizio, in alternativa al risalente tradizionale oltremodo oneroso e non esaustivo ricorso alla pubblicazione sulla G.U., tramite la più efficace sola pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di discussione nell'apposita area tematica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (pec: dgruf@postacert.istruzione.it) con dispensa dall'indicazione nominativa dei potenziali controinteressati;

B) quanto alla amministrazione resistente, mediante notificazione nelle forme ordinarie, ormai alla luce delle nuove disposizioni a mezzo p.e.c. ai sensi.

Con osservanza.

Sanremo, 14 marzo 2023

Avv. Salvatore Claudio Di Franco

